

n. 743/2020 R.G.V.G.



CRON. N. _____

Tribunale di Crotona
Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Il Giudice del Registro delle Imprese dott. Emmanuele Agostini

VISTA la richiesta prot. n. 6888 del 31/8/2020, depositata in cancelleria in data 2/9/2020, con cui il Conservatore del registro delle imprese Angelo Raffaele Caforio ha trasmesso, ai fini dell'applicazione dell'art.2190 c.c., tre elenchi di imprese con l'indirizzo di posta elettronica certificata revocato, non valido, multiplo tra imprese;

VISTO l'art. 2190 c.c. in materia di registro delle imprese e di iscrizioni obbligatorie non richieste dalla parte tenuta all'adempimento;

VISTO l'art.16 del decreto legge 29 Novembre 2008 n.185 recante " Misure urgenti per sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 che al comma 6 prevede che tutte le imprese costituite in forme societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, ed al comma 6 bis prevede la relativa sanzione per il mancato adempimento;

VISTO l'art. 5, comma 2, del decreto legge 18 Ottobre 2012 n. 179 recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, che prevede che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata pena l'irrogazione di specifica sanzione;

RILEVATO che l'iscrizione ed il mantenimento nel registro delle imprese di un indirizzo di PEC valido, unicamente riferibile all'impresa, è iscrizione obbligatoria espressamente prevista da norme di legge;

VISTA la direttiva MiSE /Ministero della Giustizia del 27 Aprile 2015 con cui sono state impartite istruzioni alle Camere di Commercio per assicurare il rispetto degli obblighi inerenti la pec delle imprese;

CONSIDERATO che la suddetta direttiva richiede all'ufficio del registro delle imprese di verificare, con modalità automatizzate, se le caselle di PEC relative agli indirizzi iscritti nel registro siano valide ed attive;

PRESO atto che gli elenchi trasmessi ai fini della cancellazione di indirizzi pec revocati, non validi e multipli tra imprese sono stati pubblicati sul sito camerale e, ai sensi dell'art. 8



comma 3 legge n. 241/1990, per 30 giorni, all'albo on line della Camera di Commercio di Crotone dal 6/5/2020 al 4/6/2020;

CONSIDERATO che al termine di tale periodo, a seguito di verifica effettuata sempre con modalità automatizzate, la società Infocamere - società di sistema che gestisce i servizi di rete delle Camere di Commercio - ha trasmesso in data 18/8/2020 gli elenchi delle imprese che, tra quelle pubblicate, non hanno ancora provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o a riattivarlo e di cui è pertanto possibile ordinare la cancellazione dal registro delle imprese;

RITENUTO che sebbene l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento di cancellazione degli indirizzo di pec ex art. 2190 c.c. assolve pienamente agli obblighi di pubblicità legale e di legale conoscenza, l'informazione possa essere adeguatamente integrata, per maggiore diffusione, mediante pubblicazione del provvedimento stesso all'albo on line e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Crotone

P.Q.M.

ai sensi dell'art. 2190 c.c. **ordina**

- **la cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) revocate, non valide e multiple di cui agli elenchi n. 1, n. 2, n. 3 allegati al ricorso;**

- la pubblicazione del presente decreto di cancellazione sull'albo *on line* e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Crotone.

Dispone che l'ordine di iscrizione di cui sopra non abbia corso, nelle more dell'iscrizione dello stesso provvedimento di cancellazione, nei confronti degli indirizzi pec di cui agli allegati elenchi n.1, n. 2, n. 3 che risultassero "medio tempore" ripristinati o riattivati.

Resta obbligo delle imprese di provvedere ad iscrivere nel registro delle imprese un nuovo indirizzo di pec valido.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza

Crotone, li 5/10/2020

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DEL REGISTRO

dott. Emmanuele Agostini

